COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO

Seduta del 28/06/2023

FATTO

Il ricorrente ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento con cessione del quinto in data 14 marzo 2018, ed ha estinto il finanziamento al 31/05/2022 in corrispondenza della rata 48.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 21/07/2022, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per chiedere il rimborso dell'importo complessivo di € 2.461,78 a titolo di commissioni non maturate

In via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro-rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, chiede per i costi e/o le commissioni ritenuti *up front* una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi.

Parte ricorrente chiede, altresì, la restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza dopo l'estinzione, che non vengono quantificate (la domanda è presente nel reclamo, oltre al rimborso di € 200,00 a titolo di spese sostenute per la presentazione del ricorso.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'avvenuta anticipata estinzione del prestito in corrispondenza della 48esima rata e la conseguente restituzione di € 180,00 a titolo di commissioni di gestione non maturate;

- la natura up-front e, dunque, non rimborsabile, delle commissioni di attivazione, delle provvigioni per l'intermediario del credito e dell'imposta di bollo, in quanto costi che maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto (con riferimento alle provvigioni, afferma di allegare copia della fattura emessa dall'agente dell'attività finanziaria e della prova del pagamento);
- l'esistenza di un legittimo affidamento sull'interpretazione, fornita prima della sentenza Lexitor, della normativa applicabile nel caso di specie.

Chiede dunque all'Arbitro di rigettare il ricorso e di dichiarare congrui i rimborsi già effettuati.
Al fine di transigere la vicenda, l'intermediario si è dichiarato disposto a offrire la somma di euro 510,00.

DIRITTO

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106) limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*».
Ne consegue che viene superato l'orientamento assunto dal Collegio di Coordinamento (dec. n. 21676 del 15/10/2021), che in applicazione della citata disposizione di legge aveva stabilito la non rimborsabilità degli oneri up front in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo.
La tabella infra riportata è stata quindi elaborata in base alle posizioni già condivise da tutti i Collegi in tema di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo, secondo le quali gli oneri recurring vanno rimborsati secondo il criterio pro quota, mentre gli oneri up-front vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.
Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alla Decisione n. 15914 del 15.09.2020 con la quale il Collegio ha ritenuto *recurring* le commissioni di gestione, mentre ha ritenuto *up front* le commissioni di attivazione e le provvigioni all'intermediario del credito.

durata del finanziamento	120
rate scadute	48
rate residue	*72*

TAN	*5,529%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*60,00%*
- in proporzione alla quota	*38,76%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
	nmissione di attivazione	*(up front)*	€ 3.418,97	*€ 2.051,38*	€ 1.325,07			€ 1.325,07
	commissione di gestione	*(recurring)*	€ 300,00	€ 180,00	6,27		€ 180,00	€ 0,00
	mm. intermediazione	*(up front)*	€ 684,00	*€ 410,40*	€ 265,09			€ 265,09
	se incasso rate	*(recurring)*	€ 220,80	*€ 132,48*	*€ 85,57*		€ 132,48	€ 0,00
rimborsi senza imputazione								€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 1.590,16**
interessi legali	sì

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 2.461,78), poiché quest'ultimo quantifica tutte le commissioni secondo il criterio lineare.
Parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.590,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA